

conoscere il diritto è un diritto

# fronte                      verso®

**Perché Fronte/Verso?** Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

**Fronte Verso** nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

**Newsletter di [www.studiolegalealesso.it](http://www.studiolegalealesso.it)  
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea**

**A questo numero hanno collaborato: Avv. Antonio Pascucci, Dott.ssa Sabrina Pisani,  
Dott.ssa Chiarina Urbano, Avv. Antonella Dario, Dott. Andrea Bianchi**

---

**Anno III, n. 2 indice newsletter febbraio 2015:**

- 1) Vietata la dicitura Made in Italy se la tomaia della scarpa è cucita all'estero.**
- 2) Anche se il cliente è responsabile del furto dell'autovettura paga il noleggiatore.**
- 3) Trasmissione delle partite di calcio in un locale pubblico: è un reato se l'abbonamento è ad uso privato.**
- 4) Il padre può usufruire di permessi dal lavoro per assistere il figlio anche se la madre è casalinga.**
- 5) L'atto di nascita di un bambino nato all'estero da una coppia omosessuale può essere riconosciuto anche in Italia.**

## **1) Vietata la dicitura Made in Italy se la tomaia della scarpa è cucita all'estero.**

Una ditta italiana importa dalla Romania 106 paia di scarpe al fine di venderle in Italia.

Queste scarpe, anche se non sono originarie dell'Italia secondo la normativa europea sull'origine del prodotto, hanno stampata la dicitura "Made in Italy".

In realtà, queste scarpe sono prodotte da un tomaificio italiano, poi spedite in Romania dove vengono assemblate le varie parti della scarpa, parti che sono state progettate e prodotte in Italia.

Il Tribunale di Udine dichiara che il semplice trasferimento all'estero di alcune fasi della lavorazione non altera l'origine nazionale del prodotto e non ravvisa alcuna fattispecie di reato a carico dei legali rappresentanti della ditta italiana.

La Corte di Cassazione annulla la sentenza del Tribunale di Udine in quanto ritiene punibile l'applicazione della stampigliatura del "Made in Italy" su prodotti e merci non originari dell'Italia secondo quanto stabilito dalla normativa europea sull'origine (Regolamento CEE n. 2913 del 12/10/1992).

La Corte d'Appello di Trieste riconosce la responsabilità penale degli imputati e li condanna.

Successivamente, contro questa sentenza, gli imputati propongono ricorso alla Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione dichiara l'infondatezza del ricorso, che respinge, confermando la sentenza di condanna ed, in particolare, affermando che:

La Corte d'Appello di Trieste ha correttamente motivato che la fase di lavorazione compiuta all'estero (cioè la cucitura della suola alla tomaia) è

## **1) Vietata la dicitura Made in Italy se la tomaia della scarpa è cucita all'estero.**

**Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, 27 gennaio 2015, n. 3789**

*“...1. Con sentenza resa in data 24/2/2010, il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, ha assolto per insussistenza del fatto ... e ... dall'imputazione di cui agli artt. 4, comma 49, L. n. 350/2003 e 517 cod. pen., perché, in qualità di legali rappresentanti della ditta "... s.n.c." avevano importato dalla Romania, a fini di commercializzazione, 106 paia di scarpe, che, pur non essendo originarie dall'Italia, ai sensi della normativa Europea sull'origine (art. 24 del regolamento CE 2913/1992), recavano la stampigliatura Made in Italy (fatto accertato il ...). È stato accertato, in punto di fatto, che le paia di scarpe di cui all'imputazione, provenienti dalla Romania, erano prodotte dal tomaificio ... di ... s.n.c. in base a regolare licenza del marchio .... Una fase della lavorazione - e precisamente l'assemblaggio delle varie parti della scarpa, che venivano progettate e prodotte in Italia - era stata affidata alla ditta ... S.r.l. di ..., avente sede in .... Dopo tale operazione, le calzature venivano reimportate in Italia per le finiture, il confezionamento e la commercializzazione. Secondo il tribunale udinese, il mero processo di delocalizzazione, ovvero il trasferimento all'estero, di alcune fasi della lavorazione, non era valso di per sé ad alterare l'origine nazionale del prodotto, si da configurare la fattispecie penale di cui all'art. 4, comma 49, l. n. 350/2003, atteso che il bene era stato progettato e realizzato in via*

parte del ciclo produttivo di non trascurabile rilievo. Ha, dunque, ritenuto che l'applicazione su questi prodotti della dicitura "Made in Italy" induce in errore l'acquirente circa l'origine, la provenienza e la qualità del prodotto. L'acquirente, infatti, ben può pensare che il prodotto sia stato interamente concepito e fabbricato in Italia

## **2) Anche se il cliente è responsabile del furto dell'autovettura paga il noleggiatore.**

Nel giugno del 1999, a Milano, un incauto automobilista parcheggiava il camper noleggiato lasciandolo incustodito e con le chiavi inserite nel quadro. L'autocaravan veniva rubato da ignoti.

La società I.V., proprietaria del mezzo, chiedeva alla compagnia assicuratrice l'indennizzo previsto dalla polizza in caso di furto e, a fronte del suo rifiuto, promuoveva una causa davanti al Tribunale di Bergamo.

Sia il Tribunale che, successivamente, la Corte d'Appello di Brescia rigettavano la domanda di indennizzo della società I.V. ritenendo applicabile, anche in caso di noleggio del mezzo assicurato, il primo comma dell'art. 1900 del codice civile che afferma il seguente principio: l'assicuratore, salvo patto contrario, non può essere obbligato a risarcire i danni per i sinistri provocati da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario (ad esempio l'utilizzatore del veicolo assicurato).

*prevalente in Italia ed ivi aveva avuto la sua origine imprenditoriale: un orientamento interpretativo che aveva ricevuto una sostanziale conferma dalle modificazioni apportate alla materia dal d.l. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16, convertito in L. 20 novembre 2009, n. 166, che prevede ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

## **2) Anche se il cliente è responsabile del furto dell'autovettura paga il noleggiatore.**

**Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 27 gennaio 2015, n. 1430.**

*"... 1.11 giorno 28 giugno 1999 in MILANO Viale MONZA la autocaravan noleggiata da ... , lasciata aperta con le chiavi nel quadro, veniva rubata da ignoti. La società ... s.r.l. proprietaria assicurata conveniva dinanzi al TRIBUNALE DI BERGAMO l'assicuratrice ... spa e chiedeva il pagamento dello indennizzo previsto in polizza. L'assicuratrice si costituiva ed eccepiva la inoperatività della polizza per la colpa grave dello utilizzatore e ne chiedeva la chiamata in lite. IL ... autorizzava la chiamata ma il ... restava contumace.*

*2. IL tribunale di BERGAMO con sentenza del 26 febbraio 2004 rigettava la domanda ritenendo applicabile il primo comma dello art. 1900 c.c. al contratto di assicurazione e condannava l'attrice a rifondere le spese di lite.  
3. Contro la decisione proponeva appello la proprietaria assicurata deducendo due censure, la prima relativa alla inapplicabilità della*

La società I.V. ha impugnato la sentenza della Corte di Appello davanti alla Corte di Cassazione.

La Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza n. 1430 del 27 gennaio 2015, ha accolto il ricorso della società proprietaria dell'autocaravan spiegando che :

- al caso in esame è applicabile non il primo bensì il secondo comma dell'art. 1900 del codice civile, norma che impone all'assicuratore l'obbligo di risarcire i danni quando il sinistro è avvenuto per dolo o colpa delle persone (ad esempio i dipendenti) per le quali il soggetto assicurato è tenuto a rispondere;
- a maggior ragione questa norma deve applicarsi nel caso in cui l'autoveicolo sia stato affidato a un terzo, ovvero la persona che ha noleggiato l'autoveicolo;
- solo una apposita clausola contrattuale inserita nel contratto di noleggio, specificamente approvata dalle parti, potrebbe escludere la responsabilità del noleggiatore in caso di furto per dolo o colpa grave dell'utilizzatore.

### **3) Trasmissione delle partite di calcio in un locale pubblico: è un reato se l'abbonamento è ad uso privato.**

L'esercente di un bar è accusato di aver ottenuto un ingiusto profitto utilizzando la tessera Mediaset acquistata per la visione di eventi sportivi in ambito domestico (o, comunque, personale) nel proprio locale, per trasmettervi una partita di calcio.

Il Tribunale di Lecce lo assolve, ma la

*norma in relazione al fatto del terzo estraneo al rapporto, ed una seconda in relazione alla mancata prova della colpa. Resisteva la ... spa avente causa da ..., restava contumace il ... .*

*4. La CORTE DI APPELLO di Brescia, con sentenza del 1 aprile 2008 rigettava l'appello di ..., ritenendo che l'utilizzatore del mezzo noleggiato è un terzo qualificato il cui comportamento rientra nella limitazione della responsabilità sancita dal primo comma dello art. 1900 c.c. in relazione al principio della buona fede contrattuale esigibile dalle parti, ed escludeva il richiamo fatto dal proprietario al secondo comma di tale norma che contempla eccezioni ispirate ad una ratio legis diversa, fondata su principio della apparenza e sul rilievo pubblico che lega i soggetti deputati alla sorveglianza. Osservava inoltre che non era in contestazione la negligenza del ... che aveva lasciato il mezzo incustodito e con le chiavi inserite, onde la prova di tale condizione era evidente in atti ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#).*

### **3) Trasmissione delle partite di calcio in un locale pubblico: è un reato se l'abbonamento è ad uso privato.**

**Corte di Cassazione, Sezione III Penale, 16 gennaio 2015, n.1991**

*"...1. Con sentenza emessa in data 21 ottobre 2011 e depositata in data 18 novembre 2013 la Corte d'appello di Lecce ha accolto l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, dal Procuratore Generale*

Corte d'Appello lo condanna, così, l'esercente propone ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione, pur dovendo annullare la sentenza di condanna a causa della prescrizione del reato, coglie l'occasione per chiarire che:

esiste un orientamento della Cassazione secondo cui la trasmissione di una partita di calcio in un locale commerciale con un dispositivo acquistato per uso personale non costituisce reato, dal momento che i clienti possono guardare la partita gratuitamente, e, quindi, non può esistere un fine di lucro;

tale orientamento non può essere condiviso, perché, invece, sembra evidente che l'utilizzo della scheda Mediaset per trasmettere una partita di calcio nel proprio bar sia precisamente finalizzato a far affluire più clienti nel locale, e, quindi, conseguire maggiori guadagni.

*presso la Corte d'appello di Lecce e agli effetti civili dalla parte civile avverso sentenza del 11 dicembre 2007 con cui il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, aveva assolto ... dal reato di cui L. n. 633 del 1941, art. 171, comma 1, lett. e), perchè il fatto non sussiste - reato che gli era stato contestato per avere quale titolare di un bar e per trarne un profitto ingiusto trasmesso, tramite un decoder digitale terrestre, una partita di calcio nel suo bar mediante l'utilizzo di una tessera Mediaset abilitata esclusivamente alla visione di eventi sportivi in ambiti personali e domestici -, e ha quindi riformato la sentenza di primo grado e condannato l'imputato alla pena di ...*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**4) Il padre può usufruire di permessi dal lavoro per assistere il figlio anche se la madre è casalinga.**

Un Caporal Maggiore dell'esercito, divenuto padre di due gemelle, chiede all'Amministrazione di poter usufruire sia dei permessi dal lavoro previsti in caso di parto plurimo, sia dell'esonero dai servizi continuativi articolati sulle ventiquattro ore, come previsto dal Testo unico delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

L'Amministrazione nega i permessi richiesti e non si pronuncia nemmeno sull'esonero, affermando, in particolare, che il Caporal Maggiore non possa fruirne perché sua moglie è casalinga.

Contro il diniego il Caporal Maggiore propone ricorso al TAR, che gli dà ragione e spiega che:

è vero che il Testo unico sulla tutela della maternità e della paternità non prevede il caso specifico della moglie/madre casalinga, ma è altrettanto vero che l'evoluzione dei costumi e della giurisprudenza consentono di affermare che chi svolge attività domestica nell'ambito del proprio nucleo familiare, pur non percependo un reddito, svolge un'attività lavorativa suscettibile di valutazione economica, pertanto, la figura della casalinga può essere equiparata a quella di tutte le lavoratrici non dipendenti;

quindi, da un lato, la norma del Testo unico sui permessi dal lavoro deve essere interpretata nel senso che anche il padre ha diritto di assistere i figli nei casi in cui l'altro genitore sia impegnato in attività lavorative (anche domestiche) che gli impediscano l'assolvimento di tali compiti;

**4) Il padre può usufruire di permessi dal lavoro per assistere il figlio anche se la madre è casalinga.**

**Tar Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione III, n. 00003, 8 gennaio 2015**

*"...Il ricorrente, Caporal Maggiore in servizio presso il ... ha chiesto alla Amministrazione di appartenenza di potere usufruire dell'applicazione degli artt. 40 e 41 del D.L.vo 151/2001 (riposi giornalieri per parti plurimi) nonché dell'esonero per servizi continuativi articolati sulle ventiquattro ore, in quanto divenuto padre di due gemelle nate in data ..., dichiarando di essere coniugato con la signora ..., casalinga.*

*L'Amministrazione ha opposto il diniego di cui al provvedimento meglio descritto in epigrafe, che viene impugnato con il ricorso introduttivo sulla scorta delle seguenti censure:*

*1)Violazione ed errata interpretazione degli artt 40 e 41 del D. l.vo 151/2001. Eccesso di potere per scoordinamento logico ed illogicità. Difetto di motivazione.*

*L'Amministrazione avrebbe errato nella interpretazione data alle disposizioni sopra calendate escludendo la possibilità del richiesto beneficio nel caso, come quello a mano, in cui la moglie del richiedente sia casalinga, disconoscendo così il carattere di attività lavorativa alle funzioni svolte dalla casalinga.*

*2)Difetto di motivazione sotto altro profilo, in quanto l'Amministrazione con il provvedimento impugnato ha rigettato l'istanza avanzata dal ricorrente senza pronunciarsi sul richiesto esonero per servizi continuativi articolati sulle*

dall'altro lato, la norma sui riposi giornalieri, che si riferisce alla "madre che non sia lavoratrice dipendente", si applica non solo alla lavoratrice "autonoma", ma anche alla lavoratrice "casalinga", essendo le due figure equiparabili.

### **5) L'atto di nascita di un bambino nato all'estero da una coppia omosessuale può essere riconosciuto anche in Italia.**

L'Ufficiale di Stato civile di Torino rifiuta di trascrivere l'atto di nascita di un bambino nato in Spagna da due donne, in quanto contrario all'ordine pubblico italiano.

Le due madri si sono sposate in Spagna, e, in quello stesso Paese, hanno fatto ricorso alla fecondazione eterologa, per cui l'una ha donato i propri ovuli all'altra, che ha portato avanti la gravidanza.

Le donne propongono ricorso al Tribunale di Torino, ma quest'ultimo lo respinge con diverse motivazioni: innanzitutto, la trascrizione dell'atto di nascita è un provvedimento amministrativo, che non può accertare e attribuire diritti; inoltre, il principio secondo cui la madre è colei che partorisce il figlio impedisce la trascrizione del rapporto di filiazione in questione, in quanto contraria all'ordine pubblico italiano, inteso come insieme di principi desumibili dalla Costituzione, o, comunque, fondanti l'intero ordinamento.

Contro il provvedimento del Tribunale, le due donne propongono reclamo, insistendo perché venga riconosciuta ad entrambe la maternità del bambino, e perché a quest'ultimo sia attribuita anche la

*ventiquattro ore ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. H del DPR 52/2009 e dell'art. 41, c.1 lett. H del DPR 51/2009.*

*L'Amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha confermato le posizioni assunte con il provvedimento ...*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

### **5) L'atto di nascita di un bambino nato all'estero da una coppia omosessuale può essere riconosciuto anche in Italia.**

#### **Corte di Appello di Torino, Sezione Famiglia, ricorso n. 584/2013, ordinanza dicembre 2014**

*"...L'Ufficiale dello Stato civile di Torino con nota 315\2012 del 6.8.2012 a seguito di trasmissione del Consolato Generale d'Italia di Barcellona, respingeva la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita del minore ... n. a Barcellona il ..., in quanto atto contrario all'ordine pubblico italiano. Dal certificato di nascita - Certification Literal - ( n.04963) del Comune di Barcellona risulta che le sigg.re ..., cittadina spagnola, e ..., cittadina italiana, sono considerate, per diritto spagnolo, madri del minore ... ( " figlio matrimoniale delle componenti").*

*La sig.ra ... ha donato gli ovuli per il concepimento di ... ( come da certificato dell'Istituto di Riproduzione CEFER), mentre la sig.ra ... ha portato avanti la gravidanza e il parto; il minore è cittadino spagnolo.*

*Le ricorrenti, come risulta dall'estratto del Foglio di Famiglia - Libro de Familia - dello Stato Civile*

cittadinanza italiana.

La Corte d'Appello di Torino dà ragione alle donne e chiarisce che:

per poter risolvere il caso, occorre prendere le mosse dal diritto internazionale privato italiano, che mostra chiaramente di favorire la filiazione, stabilendo che hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi all'esistenza di rapporti di famiglia quando sono stati pronunciati dalle autorità di uno Stato la cui legge è richiamata dalle nostre norme di diritto internazionale privato purché non siano contrarie all'ordine pubblico italiano; posto che la nascita del bambino è stata regolarmente registrata in Spagna, ove il bambino, nato a seguito di fecondazione eterologa, è considerato pacificamente figlio delle due donne, nonché cittadino italiano per diritto di sangue, essendo una delle due madri italiana, appare evidente come la questione fondamentale diventi la contrarietà o meno all'ordine pubblico della trascrizione di una nascita avvenuta all'estero, da due genitori dello stesso sesso;

per ordine pubblico internazionale s'intende il complesso di principi fondamentali che caratterizzano l'ordinamento in un determinato periodo storico e sono accettati come patrimonio condiviso in una determinata comunità giuridica sovranazionale; nel caso specifico, pertanto, bisogna valutare se l'omosessualità dei genitori sia di ostacolo alla formazione di una "famiglia" secondo la legge italiana; al riguardo, la Corte costituzionale ha più volte ribadito che per formazione sociale di cui parla l'articolo 2 della Costituzione deve intendersi ogni forma di comunità semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona, quindi, anche l'unione

*di Barcellona - hanno contratto matrimonio in Spagna in data ....*

*Con ricorso depositato in data 30.7.2013 le sigg.re ... e ... proponevano reclamo ex art. 96 DRR n. 396\2000, avverso il diniego espresso dall'Ufficiale di Stato Civile chiedendo l'accertamento del rapporto di filiazione tra il minore ... e la sig.ra ...*

*ex art. 33 L. 218\95; la dichiarazione della sussistenza dei requisiti*

*di legge per il riconoscimento nello Stato Italiano dell'atto di nascita del minore e del conseguente diritto, di quest'ultimo, alla trascrizione nei Pubblici Registri dell'Anagrafe di Torino.*

*Con decreto in data 21.10.2013 il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso rilevando, che il procedimento avviato ex art. 96 DPR 396\2000, strumentale al compimento di un'attività di tipo amministrativo, non sia previsto per ottenere una pronuncia di accertamento del rapporto di filiazione tra le ricorrenti e il minore né per il riconoscimento della cittadinanza italiana di quest'ultimo dovendosi, a questo fine, promuovere un ordinario giudizio di cognizione.*

*Sulla domanda di accertamento dei requisiti di legge per il riconoscimento dello Stato Italiano dell'atto di nascita del minore ..., il Tribunale respingeva la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero rilevando la contrarietà all'ordine pubblico ( art 18 DPR 396\2000).*

*In particolare il Giudice di prime cure ha rilevato: che osti alla trascrizione il principio immanente nel nostro ordinamento secondo il quale la madre sia solo colei che*

omosessuale, intesa come stabile convivenza fra due persone dello stesso sesso;

la Corte di Cassazione, dal suo canto, ha precisato che, anche se le coppie omosessuali non hanno diritto né a sposarsi, né alla trascrizione del matrimonio eventualmente contratto all'estero, ciò non toglie che, in costanza di determinate situazioni, possano rivolgersi ai giudici comuni per far valere il diritto ad un trattamento analogo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata;

la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, poi, ha stabilito, modificando la propria giurisprudenza sul punto, che il diritto al matrimonio non è riconosciuto solo a persone di sesso diverso, ma anche alle coppie omosessuali, ed ha affermato il principio secondo cui le relazioni omosessuali, che prima erano considerate come comprese nella nozione di "vita privata", ora appartengono alla nozione di "vita familiare";

in conclusione, avendo come riferimento fondamentale l'interesse del minore a conservare una situazione di fatto che sussiste da anni, e necessita solo di adeguata copertura giuridica, è evidente che la mancata trascrizione in Italia del suo atto di nascita limiterebbe e comprimerebbe il suo diritto all'identità personale e l'esercizio dei diritti derivanti dal suo stato di figlio nello Stato italiano, dove non avrebbe alcuna relazione parentale né con la madre italiana, né con i suoi parenti, con evidente pregiudizio.

*partorisce il bambino; che la cittadinanza del minore, accertato incidentalmente solo ai fini del presente giudizio, sia quella spagnola poiché nato da madre spagnola non rilevando nel nostro ordinamento, la "determinazione legale della filiazione materna matrimoniale" del coniuge di sesso femminile, (di cittadinanza italiana) della madre biologica; che la disciplina di cui al d.p.r. 396\2000 riguardi atti formati all'estero relativi al cittadino italiano ovvero a cittadini stranieri residenti in Italia; che l'unico modo per attribuire la cittadinanza italiana al minore, sia rappresentata dal criterio dello "ius sanguinis" previo riconoscimento del rapporto di filiazione tra la ricorrente, cittadina italiana, e il minore; che ai sensi dell'articolo 18 d.p.r. 396\2000 la fattispecie rientri nei casi di non trascrivibilità dei certificati redatti all'estero per contrarietà all'ordine pubblico inteso come insieme di principi desumibili dalla Carta costituzionale o comunque fondanti l'intero assetto ordinamentale di cui fanno parte le norme in materia di filiazione (artt. 231 e seg. cc) che si riferiscono, espressamente ai concetti di padre e madre, di marito e di moglie; che in assenza di una normativa nazionale che disciplini istituti analoghi a quello del matrimonio tra persone dello stesso sesso e consenta la nascita di rapporti di filiazione tra persone omosessuali, la trascrizione dell'atto di nascita non rappresenta un diritto astrattamente ed autonomamente tutelabile, attesa la natura ...*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

art direction: eticrea

## **infodiritti - l'informazione giuridica online**

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.